



soluzioni informatiche professionali srl



BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 E RELATIVE PROBLEMATICHE

Prof.ssa Donatella BUSSO
Università degli Studi di Torino
ODCEC Torino

Biella, 27 marzo 2018

CODICE CIVILE E NUOVI OIC

BILANCIO 2016

BILANCIO 2017



**D.Lgs. 139/15
Adozione nuova
Direttiva 34/2013**

**Dicembre 2016
Nuovi OIC**

**Dicembre 2017
Emendamenti OIC**

+

**Marzo 2018
OIC 11 - continuità**

ARGOMENTI TRATTATI

OIC 12 – Modifiche agli schemi di bilancio

OIC 13, 16, 24 – Rilevazione iniziale di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 16 – Rilevazione svalutazioni immobilizzazioni materiali

OIC 24 – Avviamento e spese di sviluppo

OIC 9 – Svalutazione di immobilizzazioni materiali e immateriali

OIC 19 – Ristrutturazioni del debito e relativi costi

OIC 29 – Cambiamenti di stime

OIC 31 – Fondo rischi

OIC 32 – Derivati

OIC 11 – Postulati di bilancio

Derivazione rafforzata

EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 12 – SCHEMI DI BILANCIO

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

L'OIC 12/2016 non aveva disciplinato la classificazione dei premi/resi non di competenza.

Si potevano ipotizzare le seguenti classificazioni:

- A1), tra i ricavi
- A5), tra gli altri ricavi e proventi, al fine di non rettificare i ricavi di competenza dell'esercizio
- B14) tra gli oneri diversi di gestione

EMENDAMENTO OIC 12: tutte le rettifiche dei ricavi di vendita devono essere portate a riduzione dei ricavi (ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29).

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTI OIC 12

Il contenuto delle voci del conto economico

(Omissis)

A) Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Omissis)

50. Le rettifiche di ricavi ~~di competenza dell'esercizio~~ sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTI OIC 12

Esposizione delle attività per imposte anticipate nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese

STATO PATRIMONIALE

C. Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate



Non deve essere indicata la quota esigibile oltre l'esercizio successivo – OIC 25

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTI OIC 12

Conseguenze sui bilanci 2016 ai fini comparativi

In caso di diversa classificazione dei premi nel bilancio 2016 è necessario procedere alla riclassificazione, soltanto a fini comparativi.

L'indicazione separata delle attività per imposte anticipate nei bilanci abbreviati e micro deve essere effettuata, ai fini comparativi, anche nei bilanci 2016.

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

L'OIC 12 distingue tra:

- ▢ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui non è possibile identificare *ex ante* una classificazione;
- ▢ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca in base alla tipologia della transazione.



Rapporto tra l'eliminazione dell'area straordinaria e il nuovo n. 13 dell'art. 2427 c.c. della nota integrativa nel quale devono essere indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Provento e onere straordinario	Classificazione
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito.	Può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario da includere nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie.	Tali componenti vanno inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.	
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.	
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.	
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.	

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.	Tali componenti sono da classificare nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.	Tali componenti sono da indicare nella voce B14 oneri diversi di gestione.

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati.	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario da includere: <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="653 878 1806 1068">▣ C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;<li data-bbox="653 1078 1806 1168">▣ C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;<li data-bbox="653 1178 1806 1318">▣ C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti	devono essere classificate nella voce 20 “Imposte sul reddito d’esercizio correnti, differite e anticipate”.
Imposte indirette relative ad esercizi precedenti	devono essere classificate nella voce B14 “Oneri diversi di gestione”.

IL ROL

Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti **al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda.**

IRAP

Art. 5

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda** così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

IRAP

POSTE EX STRAORDINARIE

Diventano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile con **esclusione** di quelle derivanti da operazioni straordinarie e di quelle eventualmente imputate in voci differenti da quelle rilevanti (esempio: imposte degli esercizi precedenti)

NUOVE POSTE «FINANZIARIE»

Le componenti finanziarie derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione **non rilevano ai fini Irap.**

I nuovi criteri di valutazione dei crediti e debiti possono qualificare come finanziarie alcune voci non aventi “natura finanziaria” (esempio: consulenze relative ad un finanziamento)

IRAP

Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione ordinaria, imprevedibili ed occasionali: tali componenti vanno ora inclusi nella voce **B14 oneri diversi di gestione**.

Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.: **B14**, in generale.

Sopravvenienze che derivano da errori contabili: nessun effetto, in quanto non rilevano nell'esercizio in cui vengono contabilizzate, ma vanno fiscalmente imputate nel corretto esercizio di competenza (c.m. 31/2013).

Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva. Tali componenti vanno inclusi nelle voci **A5) altri ricavi e proventi** e **B14**.

GLI EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 13 – RIMANENZE

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

OIC 24 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC QUANTO RILEVARE INIZIALMENTE

EMENDAMENTI OIC 13 – Rimanenze, 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali e OIC 21 – Partecipazioni

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO IN CASO DI BENI/PARTECIPAZIONI ACQUISITI CON PAGAMENTO DIFFERITO A CONDIZIONI NON DI MERCATO

*Nel caso in cui il pagamento sia **differito rispetto alle normali** – **a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul di mercato**, per operazioni simili o equiparabili, i beni/partecipazioni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori.*



Formulazione più chiara

GLI EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 16 – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

OIC 16 - SVALUTAZIONE DI BENI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTO OIC 16

Rivalutazione


(Omissis)

76. ~~Se la legge stabilisce che il~~ valore rivalutato di un bene materiale rivalutato ~~risulta, la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri~~ prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato ~~che~~ negli esercizi successivi, ~~risulta~~ eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è ~~conseguentemente~~ svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.

OIC 16 - SVALUTAZIONE DI BENI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

SVALUTAZIONE DI BENI PRECEDENTEMENTE RIVALUTATI

In caso di svalutazione per perdite durevoli di valore, la svalutazione deve essere iscritta in conto economico (se non disposto diversamente dalla legge).



IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI – OIC 24

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI

Il nuovo art. 2426 n. 6 prevede

- ammortamento dell'avviamento sulla base della vita utile
- se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni;
- obbligo di fornire in N.I. spiegazione del periodo di ammortamento □
Sempre

Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni di avviamento (art. 2426 n. 3)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI

Stima della vita utile (OIC 24)

Punti di riferimento utili:

- il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;
- il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, l'investimento effettuato (c.d. *payback period*);
- la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.

AVVIAMENTO

REGOLA CONTABILE

Nessun impatto fiscale. Le modifiche non hanno un impatto diretto sulla regola fiscale che è rimasta inalterata.

Art. 103, comma 3 TUIR

Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

AVVIAMENTO

La situazione prevalente sarà quella di avere periodi di deducibilità contabile e fiscale differenti:

- 1. ammortamenti civilistici maggiori di quelli fiscalmente deducibili:** ripresa in aumento temporanea in dichiarazione. Fiscalità differita (attività per imposte anticipate);
- 2. ammortamenti civilistici minori di quelli fiscalmente deducibili:** si deducono quelli imputati a conto economico anche se inferiori a quelli potenzialmente ammessi in deduzione;
- 3. ammortamenti civilistici uguali a quelli fiscalmente deducibili:** si deducono quelli imputati a conto economico.

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell'impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa

COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA'

COSTI DI
START-UP

COSTI DI
AMPLIAMENTO



- Costi del personale
- **Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito**
- Assunzione e addestramento del nuovo personale
- ...

Piano economico della società (§ 40)

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

Ricerca di base

Conto economico

Sviluppo

Possibilità di capitalizzazione

- Progetto chiaramente definito
- Realizzabilità tecnica e finanziaria del progetto
- Recuperabilità attraverso ricavi
- Consenso collegio sindacale

Piano economico della società (§ 40)

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

B.II.2) COSTI DI SVILUPPO

Costi per (OIC 24 § 48) :

- Progettazione, costruzione, verifica di prototipi
- Progettazione di mezzi, prove e stampi per la nuova tecnologia
- Progettazione, costruzione, attivazione di un impianto pilota
- Progettazione, costruzione, prova di materiali, prodotti, processi e sistemi
- Applicazione dei risultati della ricerca di base

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

AMMORTAMENTO DEI COSTI DI SVILUPPO

- 1) AMMORTAMENTO SECONDO LA VITA UTILE
- 2) PERIODO NON SUPERIORE A 5 ANNI

CASO ECCEZIONALE



LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DI UTILI

SPESE DI PUBBLICITÀ

L'imputazione a conto economico delle spese di pubblicità (e quelle di sviluppo) comporta la loro **totale deducibilità nell'anno**.

Il nuovo articolo 108 del Tuir prevede infatti la deduzione «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio».

Effetti indiretti

Le spese di pubblicità quando erano capitalizzate erano imputate a conto economico sotto forma di ammortamento e quindi senza avere effetto ai fini del ROL di cui all'art. 96.

Nel caso di imputazione diretta a conto economico (presumibilmente voce B7 del conto economico) si avrà come effetto l'abbattimento di tale grandezza.

FTA relativamente ad anni precedenti al 2016


SPESE DI PUBBLICITÀ: ART. 108

1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, c. 3. **Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio** 2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono (...)3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. **Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3**

GLI EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 9 – SVALUTAZIONE PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE DI
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI

OIC 9: LA SVALUTAZIONE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI



PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE

- Quando attuare il test di verifica di perdite di valore □ Nessuna novità
- **Come attuare il test di verifica di perdite di valore**
- Ripristini di valore □ Nessuna novità

COME

Valore recuperabile

maggiore tra:

Fair value al netto
dei costi di vendita

Valore derivante utilizzo

Come si determina?


Valore recuperabile \geq Valore contabile

Nessuna svalutazione

Valore recuperabile $<$ Valore contabile

Svalutazione dell'attività per perdite

I MODELLI PREVISTI DALL'OIC 9



MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (1/2)

OIC 9 § 9

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO DI UN DATO ESERCIZIO → **MARGINE ECONOMICO** che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

La capacità di ammortamento è determinata “sottraendo” al risultato economico dell’esercizio, **non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte**, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.



Necessità di stimare il margine economico negli esercizi successivi.



Piano economico per gli esercizi successivi.

MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (2/2)

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (FLUSSI ECONOMICI):

- ricavi attesi dall'utilizzo dei beni;
- costi fissi e variabili connessi allo svolgimento dell'attività operativa;
- oneri finanziari derivanti dall'attività di finanziamento;
- imposte sul reddito (tranne quelle relative all'area straordinaria).



Orizzonte temporale
→ Massimo 5 anni

OIC 9 § 32-35

MODELLO GENERALE E OIC 9

- § Si deve applicare così come previsto a partire dai bilanci 2017 a tutte le società che redigono il bilancio in **forma ordinaria**
- § Si basa su flussi e tassi di interesse
- § È necessario un Piano da cui determinare i flussi finanziari
- § Necessità di identificazione delle Unità Generatrici di Flussi o intera azienda

LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DEI FLUSSI FINANZIARI (VALORE D'USO)

EBITDA

(-) CAPEX

+/(-) decremento (incremento) di capitale circolante netto operativo "normalizzato" (CCNO)

= Flussi finanziari da attualizzare al tasso WACC

$$\text{Valore d'uso} = \sum_{t=1}^n \frac{FF_t}{(1+WACC)^t} + \frac{\frac{FF_n}{WACC}}{(1+WACC)^t}$$



SENZA CONSIDERARE CRESCITA (g)

GLI EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 19 – DEBITI

OIC 6 – RISTRUTTAZIONI DEL DEBITO (ABROGATO)

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DOPO L'ABROGAZIONE DELL'OIC 6

CASI POSSIBILI

1. RISTRUTTUAZIONE DEL DEBITO IN PRESENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

2. RISTRUTTUAZIONE DEL DEBITO IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

LE NOVITA' INTRODOTTE DAGLI EMENDAMENTI DEL 29/12/2017

1. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN PRESENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

- Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una **variazione sostanziale dei termini del debito esistente** o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore, **contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito** (OIC 19 §73)
 - Il nuovo debito deve essere rilevato seguendo le regole generali: se tasso di interesse contrattuale diverge significativamente dal tasso di interesse di mercato:
 - Valore attuale dei flussi del debito utilizzando il tasso di interesse di mercato
 - La differenza tra il valore contabile del debito originario e il valore di iscrizione del nuovo debito deve essere iscritta tra i proventi/oneri finanziari
 - I costi di transazione derivanti dalla ristrutturazione si devono rilevare nel conto economico
-
- Il concetto di **VARIAZIONE SOSTANZIALE DEI TERMINI DEL DEBITO** non è definito dall'OIC 19 □ IAS 39, § AG.62

1. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN PRESENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

- Il concetto di **VARIAZIONE SOSTANZIALE DEI TERMINI DEL DEBITO** non è definito dall'OIC 19 □ IAS 39, § AG.62

ANALISI SOTTO UN DUPLICE PROFILO

QUALITATIVO

- Modifica della valuta
- Modifica del tasso di interesse
- Modifica di covenants
- Richiesta/modifica di garanzie

QUANTITATIVO (cd. Test del 10%)

- Valore attuale dei flussi di cassa residui al TIE originario
- Valore attuale dei nuovi flussi di cassa al TIE originario

Significativo se scostamento $\geq 10\%$
(IFRS 9)

1. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN PRESENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

- ▣ **Quando non interviene l'eliminazione contabile** (OIC 19 §73B ▣ emendamento OIC 19 del 29/12/2017) si applica il par. 61 dell'OIC 19)
- ▣ I costi di transazione rettificano il valore contabile del debito e vengono ripartiti lungo la durata del debito



OCCORRE

- CALCOLARE IL **VALORE ATTUALE** DEL DEBITO CON I **NUOVI FLUSSI FINANZIARI** ALLA DATA DI REVISIONE **UTILIZZANDO IL TIE ORIGINARIO**
- RILEVARE LA **DIFFERENZA TRA VECCHIO E NUOVO DEBITO** A CONTO ECONOMICO ▣ **PROVENTI/ONERI FINANZIARI**

2. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

EMENDAMENTI OIC 19 – ABROGAZIONE DELL’OIC 6

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PER I **SOGGETTI CHE NON APPLICANO IL COSTO AMMORTIZZATO**

*73C. (...) i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. **I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.***



I costi di transazione seguono per competenza il trattamento contabile dei benefici

2. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

EMENDAMENTI OIC 19

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PER I **SOGGETTI CHE NON APPLICANO IL COSTO AMMORTIZZATO**

- *Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è **rilevato per competenza lungo la durata residua del debito**. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi, se sono soddisfatti i criteri richiesti dall'OIC 18 – Ratei e Risconti e in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito¹, ed addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti, pertanto lungo la vita residua del debito.*



Novità, il precedente OIC 6 prevedeva sempre la contabilizzazione a conto economico nell'esercizio di sostenimento

2. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Emendamento OIC del 29/12/2017 ◻ OIC 19 nuovo par. 73c

IL TRATTAMENTO DEI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

IMPOSTAZIONE ANTE
EMENDAMENTO –
OIC 6

Imputazione nel conto
economico
dell'esercizio di efficacia
dell'accordo

IMPOSTAZIONE POST
EMENDAMENTO –
OIC 19

Imputazione nel conto
economico
dell'esercizio in cui
viene ricevuto il
beneficio

2. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Emendamento OIC del 29/12/2017 ◻ OIC 19 nuovo par. 73c

IL TRATTAMENTO DEI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

ESEMPI OPERATIVI

- Riduzione del debito ◻
Beneficio immediato
- Rinegoziazione Tassi ◻
Beneficio ripartito lungo la
durata del debito
-

IMPOSTAZIONE POST
EMENDAMENTO –
OIC 19

Imputazione nel conto
economico
dell'esercizio in cui
viene ricevuto il
beneficio

2. RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Emendamento OIC del 29/12/2017 ◻ OIC 19 nuovo par. 73c

Nel caso di benefici dilazionati nel tempo

DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL DEBITO


Valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO

Confronto tra valore contabile del debito ante ristrutturazione e valore economico del debito ristrutturato ◻ AMMONTARE DEL BENEFICIO

IMPUTAZIONE DEI COSTI DI TRANSAZIONE LUNGO LA VITA
RESIDUA DEL DEBITO ◻ Risconti attivi

COSA ACCADE AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?



?

↳ Spesati a conto economico?

↳ Rinvii agli esercizi successivi?

Aspetto non trattato esplicitamente dall'OIC 19

COSA ACCADE AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?

REGOLA GENERALE

Imputazione nel Conto Economico in cui viene ricevuto il beneficio



Valutare la possibilità di **RISCONTARE** il costo sino all'esercizio di ottenimento del **BENEFICIO** □ OIC 18 – Ratei e risconti



La valutazione dei risconti attivi richiede la **valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti**. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) del conto economico.

COSA ACCADE AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?

La valutazione dei risconti attivi richiede la **valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti**. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) del conto economico.

CASI POSSIBILI

- Imputazione del costo nell'esercizio di sostenimento
- Storno del costo all'esercizio di ottenimento del beneficio
- Storno del costo nell'esercizio di ottenimento del beneficio e successiva svalutazione nell'esercizio successivo

LE ALTRE PROBLEMATICHE DEL COSTO AMMORTIZZATO

Valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti

Declinazione operativa


Costo ammortizzato in
assenza di
attualizzazione

Costo ammortizzato in
presenza di
attualizzazione

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

- ▮ L'art 2426, co.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del «fattore temporale» nella valutazione dei debiti

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
VS
Tasso di interesse di mercato



Se **SIGNIFICATIVAMENTE** diversi

Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri

Il valore iniziale del debito così determinato è ridotto dagli eventuali oneri di transazione

Debiti COMMERCIALI

La differenza tra il **valore di rilevazione iniziale** del debito così determinato e il **valore a termine** viene rilevata a **CE** come onere finanziario lungo la durata del debito **utilizzando il TIE**

Debiti FINANZIARI

La differenza tra **disponibilità liquide ricevute** e il **valore attuale dei flussi futuri** (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata tra i **proventi finanziari** al momento della rilevazione iniziale

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE – IMPLICAZIONI FISCALI

ESEMPIO – ATTUALIZZAZIONE DEBITI COMMERCIALI

Art. 96, comma 3

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, **con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.**

RIMANE INALTERATO IL TESTO DEL COMMA 3

FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata

Se dalle evidenze disponibili quali:

- Verbali del CDA
- Situazione economica e finanziaria dell'impresa
- Elementi del contratto


Transazione con natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata:

- **AD INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO** (e non come provento finanziario) nel bilancio della controllata
- **AD INCREMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE** (e non come onere finanziario) nel bilancio della controllante


IMPLICAZIONI FISCALI

D.M.
03/08/2017, art. 1
Modifica art. 5 DM
8 giugno 2011 ◻
aggiunto comma
4-bis)



Nel caso di operazioni di **finanziamento** tra soggetti tra i quali sussiste il **rapporto di controllo di cui all'art. 2359** del c.c. assumono rilevanza fiscale esclusivamente i **componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto del finanziamento**, laddove siano rilevati nello SP componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsti dal criterio del **costo ammortizzato**

D.M. 03/08/2017



«Sterilizzazione» a determinate condizioni del principio di derivazione rafforzata per le operazioni di finanziamento infruttifero intercompany

NO DERIVAZIONE RAFFORZATA ◻ DOPPIO BINARIO CIVILISTICO E FISCALE

COSTO AMMORTIZZATO – REGOLA GENERALE

I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all'iscrizione di interessi.

Derivazione rafforzata

Valutazione dei crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizzato: la “trasformazione” dei costi di transazione (commissioni, perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari

IRES

Tali poste assumono rilievo ai sensi dell'articolo 96 Tuir

IRAP

Sono componenti finanziarie che generano un incremento del valore della produzione netta per le imprese debitorie.

COSTO AMMORTIZZATO – REGOLA GENERALE

Rilevanza che assumono le componenti negative che si generano in forza del criterio del costo ammortizzato: occorre che la regola sia coordinata (con riguardo alla determinazione del quantum degli interessi) con la norma dell'art. 89, comma 5 secondo cui “se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 54-57.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:

- se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)
- se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.



PRINCIPIO DELLA RILEVANZA

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

In tal caso la società applica i paragrafi 54-57, salvo l'applicazione dei paragrafi 48-53 sul processo di attualizzazione.

- i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione (par. 54).
- Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale (par. 55).

Info OBBLIGATORIA in NOTA INTEGRATIVA

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:

- i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.(par. 57).
- i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (par. 70).

EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 29 – CAMBIAMENTI DI STIMA

CHIARIMENTO ISCRIZIONE EFFETTI CAMBIAMENTI DI STIMA

CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI

(Omissis)

Rilevazione in bilancio

(Omissis)

37. Gli effetti del cambiamento di stima sono classificati nella voce di conto economico prevista dall'OIC 12 o da altri principi contabili ~~nella voce di conto economico relativa all'elemento patrimoniale oggetto di stima.~~

EFFETTO DEI FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA

Newsletter di febbraio 2018 – OIC

Richiesta di chiarimento arrivata all'OIC: un fatto intervenuto dopo la chiusura dell'esercizio che rende definitiva la stima di una situazione già esistente alla data di chiusura dell'esercizio, modifica la natura della voce patrimoniale?

Caso: sentenza definitiva relativa ad una causa passiva intervenuta tra la chiusura dell'esercizio e la data del consiglio di amministrazione.

Al 31/12/ occorre mantenere un fondo rischi oppure si rileva un debito?

Risposta OIC: si mantiene il fondo rischi, in quanto il fatto successivo viene utilizzato per effettuare la stima, ma alla data di chiusura dell'esercizio la natura patrimoniale della posta continua ad essere quella di fondo rischi

FONDI PER RISCHI E ONERI – OIC

31

CONTRATTI ONEROSI

- È stata eliminata la disposizione che precludeva l'attualizzazione dei fondi rischi e oneri
- È stato introdotto l'obbligo di creare un fondo rischi per contratti onerosi
 - 66. Per contratto oneroso si intende quel contratto in cui la società si impegna a soddisfare un'obbligazione, i cui costi attesi sono superiori ai benefici che si suppone saranno conseguiti.
 - 67. I costi necessari per adempiere l'obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l'adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
 - 68. In presenza di un contratto oneroso, la società deve rilevare in bilancio al momento dell'assunzione dell'impegno un accantonamento a fronte dell'obbligazione assunta. Tale accantonamento è iscritto nella voce di costo di conto economico della pertinente classe (B, C o D), dovendo prevalere il criterio della classificazione "per natura" dei costi.

EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 32 – DERIVATI

RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI NON DI COPERTURA

DERIVATI
NON DI COPERTURA
(ovvero non designato
come strumento di
copertura nell'ambito di
una relazione di
copertura)



Sempre adeguati al loro fair value

(“*mark-to-market*”) ed iscritti come:

- Attività finanziaria se *fair value* positivo
- Passività finanziaria se value negativo

Adeguamenti di *fair value* iscritti in conto **economico**

- Se adeguamenti positivi, gli utili non sono distribuibili

RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI NON DI COPERTURA

- ▮ Se derivati con *fair value* positivo, SEMPRE rilevati nella voce Strumenti finanziari derivati attivi dell'attivo circolante (C.III.5) (OIC 32, par. 28.d)
- ▮ Se derivati con *fair value* negativo, rilevati nella voce Strumenti finanziari derivati passivi (SP.B.3)
- ▮ Nel conto economico, si utilizzano le voci D.18.d (Rivalutazione di strumenti finanziari derivati) e D.19.d (Svalutazione di strumenti finanziari derivati) **SIA PER LE COMPONENTI VALUTATIVE SIA PER LE COMPONENTI REALIZZATE (EMENDAMENTO OIC 32 – dicembre 2017)**

RAPPRESENTAZIONE IN BILANCIO DEI DERIVATI NON DI COPERTURA

- ▣ Derivato (esempio contratto a termine) su cambi cui NON si applica l'hedge accounting
- ▣ Sottoscritto in data 1/3/2017, scadenza 1/11/2017
- ▣ L'utile o la perdita sul derivato si iscrive in D.18.d/D.19.d (Rivalutazioni/Svalutazioni di derivati) e non nella voce C.17.bis (Utili/perdite su cambi)

HEDGE ACCOUNTING

- ▣ Per ovviare alle possibili asimmetrie contabili quando un derivato è utilizzato con finalità di copertura, sono state previste regole particolari per la contabilizzazione delle operazioni di copertura ▣
HEDGE ACCOUNTING
- ▣ L'*hedge accounting* (par. 51):
 - È facoltativo
 - La sua applicazione prevede il rispetto di specifici requisiti
 - Una volta applicato, può essere interrotto solo in casi molto particolari
 - Il derivato di copertura è in ogni caso sempre valutato al *fair value*

RELAZIONI DI COPERTURA

Sono previste due tipologie di coperture (par. 52):

- **copertura di un flusso finanziario (*Cash Flow Hedge*):** si applica quando l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari attribuibili ad attività o passività iscritte in bilancio, ad impegni irrevocabili oppure a programmate operazioni altamente probabili
- **copertura di fair value (*Fair value hedge*):** si applica quando l'obiettivo della copertura è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di fair value di attività o passività iscritte in bilancio o ad impegni irrevocabili.



Quali sono i rischi per i quali è ammessa la contabilizzazione di copertura (*hedge accounting*)?

RELAZIONI DI COPERTURA

RISCHIO
DI INTERESSE

RISCHIO DI
PREZZO

RISCHIO DI
CAMBIO

RISCHIO
DI CREDITO*

* Escluso il rischio di credito proprio della società

Copertura di flussi finanziari

Copertura dell'esposizione alla variabilità dei flussi finanziari attribuibile:

- a una attività o passività iscritta in bilancio;
- a una programmata operazione altamente probabile
- ad un impegno irrevocabile

Copertura di *fair value*

Copertura dell'esposizione alle variazioni di *fair value* di:

- un'attività o passività iscritta in bilancio
- un impegno irrevocabile

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Art. 2426, p. 11-*bis*

“Si considera sussistente la copertura in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta e quelle dello strumento di copertura”



La copertura deve essere **designata come tale all’inizio**, ovvero al momento della sottoscrizione del derivato



Deve essere presente una **documentazione** che attesti l’operazione di copertura (fin dall’inizio)



Deve essere dimostrata la **correlazione** tra elemento coperto e strumento di copertura

**OIC 32 ▯ RIFERIMENTO ALL’IFRS 9
L’HEDGE ACCOUNTING È FACOLTATIVO**

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

OIC 32 - Par. 71 - 73

Una relazione di copertura soddisfa i criteri di ammissibilità per *l'hedge accounting* se:

- a) la relazione di copertura consiste **solo** di **strumenti di copertura ammissibili** ed **elementi coperti** ammissibili;
- b) all'inizio della relazione di copertura vi è una **designazione e documentazione formale** della relazione di copertura, degli obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura. Deve individuare:
 - lo strumento di copertura
 - l'elemento coperto
 - la natura del rischio coperto
 - come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfi i requisiti di efficacia della copertura (compresa la sua analisi delle **fonti di inefficacia** della copertura e di come essa determina il **rapporto di copertura**)

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

OIC 32 - Par. 71 - 73

- c) la relazione di copertura soddisfa tutti i seguenti requisiti di **efficacia** della copertura:
- i. vi è un **relazione economica** tra l'elemento coperto e lo strumento di copertura. La **verifica** di tale relazione economica può avvenire sia in termini qualitativi (paragrafo 70) sia quantitativi (paragrafo 71);
 - ii. l'effetto del **rischio di credito** della controparte dello strumento finanziario derivato e dell'elemento coperto, qualora il rischio di credito non sia il rischio oggetto di copertura, non prevale sulle variazioni di valore risultanti dal rapporto economico.
 - iii. viene determinato il **rapporto di copertura** pari al rapporto tra le quantità di strumenti finanziari derivati utilizzati e le quantità di elementi coperti. Il calcolo del rapporto di copertura deve essere tale da non determinare *ex ante* inefficacia della copertura

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

OIC 32 - Par. 71 - 73

Verifica qualitativa

Utilizzabile solo se gli elementi portanti dello strumento di copertura e dell'elemento coperto corrispondono o sono strettamente allineati

- Importo nominale
- Data di regolamento dei flussi finanziari
- Scadenza
- Sottostante

In ogni caso, verifica dell'effetto rischio di credito della controparte

Verifica quantitativa

Metodologie, anche statistiche, utilizzate in azienda nell'attività di *risk management*
In alcuni casi, l'analisi statistica deve essere corroborata da altre analisi:

- Tecniche per determinare il livello di inefficacia
- Tecnica del derivato ipotetico
- Studi di sensitività

RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICI parr. 101 - 118



Verifica deve essere effettuata in via continuativa. Ad ogni data di chiusura del bilancio la società deve valutare se la relazione di copertura soddisfi ancora i requisiti di efficacia

COPERTURA CASH FLOW HEDGE

Art. 2426 c.c. n. 11-*bis*

Le variazioni di *fair value* sono imputate al Conto economico oppure, se lo strumento copre il rischio di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata, direttamente ad una riserva positiva o negativa di patrimonio netto; tale riserva è imputata al conto economico nella misura e nei tempi corrispondenti al verificarsi o al modificarsi dei flussi di cassa dello strumento coperto o al verificarsi dell'operazione oggetto di copertura.




COPERTURA DI FLUSSI FINANZIARI (CASH FLOW HEDGE)



- ▣ **Strumento derivato** ▣ **FV**, con rilevazione ΔFV in patrimonio netto
- ▣ **Riserva di patrimonio netto trasferita nel conto economico nel momento in cui si verifica l'evento coperto**
- ▣ **Riserva negativa** ▣ **non si considera ai fini del conteggio delle perdite**
- ▣ **Riserva positiva** ▣ **non disponibile e non utilizzabile per copertura perdite**

COPERTURA CASH FLOW HEDGE

- L'elemento coperto non "esiste" ancora: si realizzerà negli esercizi successivi
- Il derivato deve comunque essere valutato al suo fair value
- Le variazioni di valore (utili o perdite) sono iscritte in una riserva di Patrimonio netto (Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari)
- La riserva viene trasferita nel(i) conto(i) economico(i) nel momento in cui i flussi finanziari (futuri ricavi e futuri costi) influenzeranno il(i) conto economico(i)



CASH FLOW HEDGE

- ▣ La riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi deve essere considerata al netto degli effetti fiscali differiti (OIC 32 par. 29)
- ▣ Come previsto dall'art. 2426 co. 1 n. 11-bis c.c.: *“le riserve di patrimonio che derivano dalla valutazione al fair value di derivati utilizzati per la copertura di flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un'operazione programmata non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positivi, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite”* (OIC 32 par. 29)

CASH FLOW HEDGE

OIC 32 – Par. 87 – Rilascio della riserva

Il rilascio della riserva per copertura di flussi finanziari attesi deve avvenire come segue:

- a) in una copertura di flussi finanziari connessi ad un'attività o passività iscritta in bilancio o di un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile l'importo della riserva deve essere riclassificato a conto economico nello stesso esercizio o negli stessi esercizi in cui i flussi finanziari futuri coperti hanno un effetto sull'utile (perdita) d'esercizio (per esempio, negli esercizi in cui sono rilevati gli interessi attivi o gli interessi passivi o quando si verifica la vendita programmata). La voce di conto economico in cui classificare il rilascio della riserva è la stessa che è impattata dai flussi finanziari attesi quando hanno effetto sull'utile (perdita) d'esercizio;
- b) in una copertura dei flussi finanziari connessi ad un'operazione programmata altamente probabile o impegno irrevocabile che comportano successivamente la rilevazione di un'attività o passività non finanziarie, la società al momento della rilevazione dell'attività o della passività deve eliminare l'importo dalla riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e includerlo direttamente nel valore contabile dell'attività (nei limiti del valore recuperabile) o della passività;
- c) tuttavia, in presenza di una riserva negativa se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o in più esercizi futuri, la società deve immediatamente imputare alla voce D) 19) d) del conto economico dell'esercizio la riserva o la parte di riserva che non prevede di recuperare.

QUANDO È ESERCITABILE L'OPZIONE PER LA DESIGNAZIONE DI UNA RELAZIONE DI COPERTURA SEMPLICE

- OIC 32, par. 55 e 101: **Devono essere contemporaneamente** presenti due condizioni:
 - Elementi portanti (valore nominale, scadenza, data di regolamento dei flussi, variabile sottostante) dello strumento derivato e dell'elemento coperto del tutto simili
 - Derivato sottoscritto a condizioni di mercato
 - Forward e swap □ FV iniziale pressoché nullo
 - Opzioni □ FV iniziale pressoché coincidente con il premio

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ RELAZIONI DI COPERTURA SEMPLICE

- OIC 32, par. 102:
 - Solo strumenti di copertura e elementi coperti designabili
 - **Designazione e documentazione iniziale** contenente:
 - obiettivi della società nella gestione del rischio e della strategia nell'effettuare la copertura
 - strumento di copertura
 - elemento coperto
 - natura del rischio coperto
 - come la società valuterà se la relazione di copertura soddisfa i requisiti di efficacia della copertura;
 - Copertura efficace confrontando elementi portanti e verificando l'irrilevanza del rischio di credito
- OIC 32, par. 103
 - Obbligo di verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità (ad ogni data di bilancio)

SEMPLIFICAZIONI

- OIC 32, par. 111-118 – CASH FLOW HEDGE:
 - Non si determina la parte inefficace della variazione di valore del derivato
 - tutta la variazione di valore del derivato viene rilevata nella riserva
- OIC 32, par. 104-110 – FAIR VALUE HEDGE
 - Non si determina la parte inefficace della copertura
 - La variazione di fair value dell'elemento coperto viene assunta pari (e di segno opposto) alla variazione dello strumento derivato di copertura

IL NUOVO TUIR ART. 112

Strumenti finanziari derivati

- ▮ Comma 1: abrogato (era la definizione di operazioni fuori bilancio);
- ▮ Comma 2: modificate le definizioni (strumenti derivati al posto di operazioni fuori bilancio)
- ▮ Comma 3 bis: non applicazione dei limiti di deducibilità a chi applica i nuovi OIC, a parte le micro-imprese;
- ▮ Comma 4: modificate le definizioni (strumenti derivati)
- ▮ Comma 5: modificate le definizioni (strumenti derivati)
- ▮ Comma 6: nuova definizione della copertura.

c. 6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario derivato si considera con finalità di copertura in base alla corretta applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa.

DERIVATI: PRIMA APPLICAZIONE DELL'OIC 32 A DERIVATI ESISTENTI ALL'1.1.2016

- La valutazione dei derivati (non di copertura) non iscritti precedentemente assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo
- La valutazione dei derivati (non di copertura) iscritti precedentemente mantiene il precedente trattamento fiscale (ad esempio, resta valido il limite alla deduzione dei componenti negativi di origine valutativa)

DERIVATI: A REGIME

Derivazione rafforzata:

- riconoscimento fiscale delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni dettate dai nuovi principi contabili nazionali;
- ai fini fiscali, i derivati sono rilevanti se iscrivibili in bilancio (anche se incorporati in altri contratti) e riconducibili alle due categorie dei derivati non di copertura o di copertura (vale il comportamento contabile corretto);
- vi è la rilevanza reddituale delle imputazioni contabili.

DERIVATI: DOCUMENTAZIONE

- Documentazione (D.M. 3 agosto 2017)
- Data certa
- «Quando risulti dal primo bilancio di esercizio approvato successivamente alla data di negoziazione dello strumento di copertura»

EMENDAMENTI AGLI OIC

OIC 11 – POSTULATI DEL BILANCIO – MARZO 2018

- Paragrafi sulla CONTINUITA' □ bilancio 2017
- Altri paragrafi □ bilancio 2018

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO – BILANCIO 2017

- Art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c.: “valutazione... secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”
- Tale principio, sul piano normativo, è stato introdotto ad opera del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
- OIC 11 (marzo 2018) entra nel merito dell’analisi della continuità e delle informazioni da fornire qualora vi siano significative incertezze



- Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito **per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio (OIC 11, par. 22)

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO – BILANCIO 2017

1. Presupposto della continuità non è messo in discussione □ criteri di funzionamento (art. 2426 C.C.)
2. Significative incertezze sulla continuità aziendale (OIC 11, par. 22)
 - nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
3. Nessuna alternativa realistica allo scioglimento della società, anche se le cause ex art 2484 C.C. non sono ancora state accertate (OIC 11, par. 23)
 - Bilancio d'esercizio redatto con criteri ex art. 2426 «modificati»
4. Accertamento causa di scioglimento (OIC 11, par. 24)
 - Bilancio d'esercizio redatto con criteri ex art. 2426 «modificati»
 - Bilancio iniziale di liquidazione □ criteri di liquidazione ex OIC 5

ART. 2484 - CAUSE DI SCIoglimento

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 2484 - CAUSE DI SCIoglimento

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE

4. Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) i postulati di bilancio.

OIC 11 – marzo 2018

36. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione **potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari** dell'informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il concetto di rilevanza è pervasivo nel processo di formazione del bilancio.

9. I **destinatari primari** dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditor



Nozione analoga a quella dei principi di revisione per quanto riguarda il concetto di significatività

PRINCIPIO DI RILEVANZA

OIC 11 – marzo 2018

37. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

38. I fattori **quantitativi** prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio. Identificare i valori di bilancio che si prendono a riferimento per determinare la rilevanza è un processo valutativo che può variare di caso in caso. In ogni caso è necessario privilegiare gli elementi di bilancio che maggiormente interessano i destinatari primari del bilancio.

39. I fattori **qualitativi** di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

41. Il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

Co. 1-bis all'art. 2423:

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Nella relazione al DLgs.: “la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

27. La prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e il loro confronto con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici. Si richiamano in proposito le definizioni di credito e di debito e, ove previsto, il requisito del trasferimento dei rischi e benefici.

OIC 11 – marzo 2018

DERIVAZIONE RAFFORZATA

IL NUOVO TUIR ART. 83

Art. 83

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-quater dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Circ. n. 7/E del 28 febbraio 2011

Imposte sui redditi – Principi contabili internazionali IAS/IFRS –

Applicazione – Conseguenze – D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - L. 24 dicembre 2007, n. 244 - D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – chiarimenti

TRIPARTIZIONE DEI SOGGETTI

1. **Soggetti IAS adopter**, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
2. **Soggetti** (non IAS adopter) diversi dalle micro-impresе, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti nel prosieguo anche soggetti “**OIC adopter**”;
3. **Micro-impresе**, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.

MICROIMPRESE

Sono quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Le regole introdotte per l'adeguamento della disciplina fiscale a quella contabili escludono dal loro ambito applicativo le micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.

CNDCEC – schemi pagg. 6 e 7 doc. 30.10.2017

MICROIMPRESE

- Il principio di derivazione rafforzata non è previsto per le microimprese.
- La norma preclude l'applicazione anche in caso di bilancio redatto in modo ordinario, o abbreviato.
- Le micro-imprese che scelgono di applicare il costo ammortizzato devono, di conseguenza, gestire un doppio binario civilistico-fiscale (es. società nell'ambito dei gruppi)

CNDCEC – proposta di uniformare i regimi fiscali delle microimprese (doc. 30.10.2017 – par. 3.3)

LE DEROGHE

1. **...devono intendersi non applicabili** ...le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR,... - COMPETENZA DEI RICAVI
2. **...si applicano le disposizioni** ...del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono ...dalla formazione del reddito ...componenti positivi ...o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

LE DEROGHE

Effetti:

- Non applicabilità dei principi di certezza e oggettiva determinabilità (art. 109 c. 1 e 2 TUIR);
- Principio di correlazione costi - ricavi applicabile perché previsto da OIC;
- Applicabili le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti e accantonamenti, o derogano al principio di competenza per la cassa.

CNDCEC – schema pag. 19 doc. 30.10.2017

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Continuano ad essere assoggettati alla **disciplina fiscale previgente** gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio (2016) e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO: AMMORTAMENTI

- In merito alla possibilità di sindacare le scelte di bilancio, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la:
 - sentenza 17.10.2014 n. 22016;
 - sentenza 14.10.2015 n. 20678.
- Effetti: ai fini civilistici, il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali può/deve essere rivisto, ma bisogna redigere bene la nota integrativa.
- In assenza di adeguate giustificazioni in nota integrativa: conseguenze fiscali.

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO: AMMORTAMENTI

Cassazione 22016. Fattispecie in esame:

- la contribuente aveva modificato, rispetto al passato, il piano di ammortamento dei beni;
- in particolare, aveva elevato i coefficienti di ammortamento, passando dal 50% dell'aliquota fiscale, al 100% dell'aliquota stessa;
- la variazione del criterio di imputazione **non risultava però fondato su una valida ragione economica, e non aveva trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio.**

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO: AMMORTAMENTI

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22016/2014.

*In tema di determinazione del reddito di impresa, non vi è piena discrezionalità del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti ... anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., **non sono legittimi i criteri di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualità, in assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali.***

DERIVAZIONE RAFFORZATA: LEASE BACK

RISOLUZIONE 77/E DEL 23 GIUGNO 2017

La fattispecie sottoposta all'esame dell'amministrazione finanziaria è quella di una società proprietaria di un terreno edificabile iscritto tra le immobilizzazioni materiali. La medesima società al fine di finanziare la costruzione di un immobile industriale sovrastante il terreno è intenzionata a stipulare un contratto sale and lease back "in costruendo" il quale prevede la cessione del terreno edificabile ad una società di leasing che poi finanzierebbe la costruzione del fabbricato sovrastante il terreno in un periodo di due anni.

DERIVAZIONE RAFFORZATA: LEASE BACK

RISOLUZIONE 77/E DEL 23 GIUGNO 2017

“alla luce della nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR, deve ritenersi che **la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione di “sale and lease back in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali”**”.

DERIVAZIONE RAFFORZATA: LEASE BACK

RISOLUZIONE 77/E DEL 23 GIUGNO 2017

Nel testo della risoluzione l'Agenzia delle Entrate afferma: *“prescindendo dal corretto inquadramento contabile dell'operazione in esame - circostanza quest'ultima non sindacabile dalla scrivente in sede di risposta all'interpello in esame - si pone la necessità di chiarire se anche ai fini fiscali la plusvalenza realizzata dalla Società debba concorrere nel periodo d'imposta in cui è realizzata ovvero secondo l'imputazione temporale prevista in sede contabile”*.